



dipendenza del citato contratto di mutuo 30 luglio 1941.

In sede di esecuzione delle suddette formalità, è risultato che, nelle more tra la stipulazione dell'atto di frazionamento e l'iscrizione di dette ipoteche suppletive, è stata iscritta - a carico di uno dei soci assegnatari (Dr. Beniamino Del Ciindice) e sull'appartamento di proprietà del medesimo - un'ipoteca a favore di altro Ente finanziatore, di guisa che l'iscrizione ipotecaria suppletiva di L. 20.000 a favore dell'Istituto e a carico del Dr. Del Ciindice verrebbe ad essere di terzo anziché di secondo grado.

In tale stato di cose, ad evitare ulteriori ritardi nella applicazione del citato contratto di frazionamento 21 marzo 1947 il Dr. Del Ciindice si è dichiarato disposto a costituire in deposito infruttifero presso l'Istituto la somma di L. 20.000 a garanzia delle suddette eventuali maggiori spese di giudizio, e ciò fino alla totale estinzione della quota di mutuo accollatasi dallo stesso Dr. Del Ciindice, chiedendo che l'Istituto rinunci, in corrispettivo, all'iscrizione dell'ipoteca suppletiva di L. 20.000 a suo carico e confermi, in conseguenza, la piena validità del più volte citato contratto di frazionamento e accolto 21 marzo 1947. Le spese dello stipulando atto di consenso faranno carico al Dr. Del Ciindice.